

Liberalità dirette ed indirette

Aspetti civilistici e fiscali

Alessandro Serioli


Brescia, 21 aprile 2023

Il passaggio generazionale della ricchezza

Importanza della ricchezza ereditata


- La costante crescita dei patrimoni determina l'aumento di rilevanza della ricchezza ereditata, ossia della ricchezza accumulata mediante il risparmio che si trasmette alle generazioni successive.
- Il flusso successorio, ossia il totale delle successioni e delle donazioni trasmesse nel corso di un anno, dal secondo dopoguerra è in costante crescita.

Patrimonio mobiliare e immobiliare medio per fasce d'età (migliaia di euro)



Fonte:
Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani, 2019

I RISPARMI DEGLI ITALIANI DOPO 10 ANNI DI "WHATEVER IT TAKES"



Analisi Fabi: la ricchezza finanziaria vale 5.256 miliardi (+50% dal 2011); il contante è il più amato dagli italiani: sui conti correnti 1.629 miliardi (+45%). Boom di polizze assicurative (+78%), crescono di 560 miliardi gli investimenti azionari, sale il peso dei fondi comuni (+227%), crollano le obbligazioni (-479 miliardi).

Il passaggio generazionale della ricchezza

- Il passaggio generazionale della ricchezza può avvenire:
 - a. al momento della morte del titolare
 - b. prima della morte del titolare

Il passaggio generazionale della ricchezza

- Tendenza ad anticipare il trasferimento della ricchezza rispetto al momento della morte del titolare
- L'allungamento della durata media della vita determina l'aumento dei trasferimenti di ricchezza generazionale in un momento anteriore rispetto all'apertura della successione del titolare

Il passaggio generazionale della ricchezza prima della morte

- Il trasferimento della ricchezza prima della morte del titolare è la conseguenza giuridica di una scelta volontaria dello stesso: atto di liberalità
- Costituisce espressione di autonomia privata, ossia del potere che l'ordinamento riconosce a ciascun soggetto di regolare da solo i propri interessi patrimoniali

Liberalità

In termini economico sociali per liberalità si intende l'arricchimento di un soggetto conseguente ad un comportamento intenzionale, commissivo o omissivo, dichiarativo o non dichiarativo, di un altro soggetto, che si impoverisce.

La tradizione giuridica distingue le liberalità *mortis causa* dalle liberalità *inter vivos*.

Con liberalità *mortis causa* si intendono le disposizioni testamentarie a titolo di universale (istituzione di erede) o particolare (legato).

Liberalità *inter vivos*

Le liberalità *inter vivos* sono costituite da *operazioni* che determinano l'arricchimento di un soggetto in conseguenza:

- a) del trasferimento a suo favore di un diritto
- b) dell'assunzione di un'obbligazione nei suoi confronti
- c) della rinuncia ad un credito di cui è debitore
- d) della rinuncia abdicativa ad un diritto che comprime il suo diritto di proprietà
- e) del pagamento di un suo debito da parte di un terzo
- f) dell'assunzione di una sua obbligazione da parte di un terzo
- g) del compimento di attività materiali su beni di sua proprietà

Liberalità *inter vivos*

Le liberalità *inter vivos* si distinguono in donazioni ed in liberalità diverse dalla donazione.

La donazione è la liberalità che si realizza mediante il trasferimento di un diritto o l'assunzione di un'obbligazione e coinvolge esclusivamente il patrimonio del soggetto disponente e del soggetto beneficiario.

Le liberalità diverse dalla donazione sono quelle realizzate:

- a) mediante rinuncia a diritti;
- b) mediante atti di natura non negoziale;
- c) con il coinvolgimento di altri soggetti.

Il trasferimento della ricchezza durante la vita del disponente

La ricchezza del disponente può trasferirsi nel patrimonio del beneficiario:

- a) Direttamente
- b) Indirettamente

Affinché alcuni *assets* (*rectius* alcuni diritti su beni) presenti nel patrimonio di una persona si trasferiscano per liberalità nel patrimonio di un'altra persona è necessario che questi concludano un contratto per il quale sono richieste forme particolari: il contratto di donazione

**CONTRATTO A PRESTAZIONI
CORRISPETTIVE**

Creditori del
venditore



Creditori del
compratore



Venditore



Compratore




FISCO

ATTI DI LIBERALITÀ DIRETTA
Donazione di denaro

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario



Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente

FISCO

ATTI DI LIBERALITÀ DIRETTA
Donazione di bene immobile

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario



Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente

FISCO

Art. 769 c.c.

Definizione (di donazione)

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Art. 782 c.c.

Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Art. 783 c.c.

Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 809 c.c.

Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal 2° co. dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione

Art. 737 c.c.

Soggetti tenuti alla collazione

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

ATTI DI LIBERALITÀ INDIRECTA

Pagamento del prezzo per vendita effettuata dal figlio

Creditori del disponente


Creditori del beneficiario



Disponente

Beneficiario

Legittimari del disponente



FISCO

Art. 1411 c.c.

Contratto a favore di terzi

È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Art. 1401 c.c.

Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso

Art. 1180 c.c.

Adempimento del terzo

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione

ATTI DI LIBERALITÀ INDIRETTA

Assicurazione sulla vita a favore di terzo


Creditori del disponente

Creditori del beneficiario



Disponente

Beneficiario



Legittimari del disponente

FISCO

Art. 1920 c.c.

Assicurazione a favore di un terzo

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Art. 1921 c.c.

Revoca del beneficio

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Art. 1922 c.c.

Decadenza dal beneficio

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.

Art. 1923 c.c.

Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

ATTI DI LIBERALITÀ INDIRETTA

Pagamento di un debito altrui

Creditori del
disponente


Creditori del
beneficiario



Creditore del beneficiario



Beneficiario



Disponente

Legittimari del
disponente

FISCO

Art. 1180 c.c.

Adempimento del terzo

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione

ATTI DI LIBERALITÀ INDIRETTA
Assunzione di un debito altrui

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario



Creditore del beneficiario

Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente

FISCO

Art. 1272 c.c.

Espromissione

Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Art. 1273 c.c.

Accollo

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.

**ATTI DI LIBERALITÀ
INDIRETTA?
Garanzia di un debito altrui**

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario




Creditore del beneficiario



Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente



FISCO

Art. 1936 c.c.

Nozione (di fideiussione)

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 2808 c.c.

Costituzione ed effetti dell'ipoteca

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Art. 1203 c.c.

Surrogazione legale


La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

- 1.1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
- 2.2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
- 3.3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
- 4.4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
- 5.5) negli altri casi stabiliti dalla legge

ATTI DI LIBERALITÀ
Remissione di debito

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario



Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente

FISCO

Art. 1236 c.c.

Dichiarazione di remissione del debito

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.

Art. 1237 c.c.

Restituzione volontaria del titolo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Disciplina fiscale

Testo unico del 31/10/1990 n. 346

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni

Articolo 1 - Oggetto dell'imposta

1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile.
- 4bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 3

Trasferimenti non soggetti all'imposta

1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.
- 4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

Articolo 3

Trasferimenti non soggetti all'imposta

4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Articolo 4

Aliquote

L'imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell'art. 59.

Aliquote e franchigie

Aliquote e franchigie sono determinate dal rapporto di parentela tra beneficiario e donante:

- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
- 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
- 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Articolo 56 *bis*

Accertamento delle liberalità indirette

1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
 - b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all'importo di 350 milioni di lire.
2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell'incremento patrimoniale che supera l'importo di 350 milioni di lire.
3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 30 giugno 2002, si applica l'aliquota del tre per cento.

Cassazione civile, sez. trib., 9 dicembre 2020, n. 28047

« L'art. 56-bis, comma 1, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti: Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap, mentre per i casi in cui la norma vigente non prevede franchigie (ovvero con riguardo a soggetti diversi da coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, persone portatrici di handicap), l'imposta trova applicazione sull'intero importo della liberalità. Per le fattispecie di liberalità imponibili come sopra individuate, l'aliquota da applicare è quella dell'8 per cento, che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamente sanzionatoria contemplata dal legislatore (l'aliquota del 7% non esiste più e non appare coerente "mescolare" tra loro aliquote e franchigie vecchie e nuove). A ciò si aggiunga che, con riguardo alla registrazione volontaria prevista dall'art. 56-bis, comma 3, - ipotesi che non assume concreto rilievo decisorio ma che si esamina per completezza argomentativa -, il rinvio operato dall'art. 56-bis, alle aliquote di cui all'art. 56 (disposizione espressamente abrogata, nel D.L. n. 262 del 2006, commi da 1 a 3), deve ora essere inteso come riferito alle nuove aliquote e franchigie introdotte dal D.Lgs., art. 2, commi 49 e 49 bis, più volte citato, così da mantenere il regime impositivo più favorevole riservato al contribuente totalmente collaborativo. »

Fattispecie di confine tra donazione diretta ed indiretta

Trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto.

Cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito; somma che, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari.

Bonifico bancario non di modico valore con causale «liberalità»

Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n. 18725

« Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore ».

Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n. 18725

Costituisce « donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatori, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatorio (Cass., Sez. 2, 10 aprile 1999, n. 3499; Cass., Sez. 1, 22 settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. 2, 12 novembre 2008, n. 26983). ».

Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 luglio 2017, n. 18725
segue

« Anche la cointestazione di buoni postali fruttiferi, ad esempio operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'*animus donandi*, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti (Cass., Sez. 2, 9 maggio 2013, n. 10991 ».

Cassazione civile, sez. trib., 24 febbraio 2023, n. 5802

« In quest'ottica, la differenza tra donazione diretta e donazione indiretta, pur non priva di agganci con la disciplina codicistica, si fonda su presupposti differenti, ampliandosi, nell'ambito tributario, i confini applicativi della seconda categoria. Ed è questa la ragione per la quale non rileva, ai nostri fini, Sez. U, Sentenza n. 18725 del 27/07/2017, secondo cui, in estrema sintesi, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio.

Risulta integrato, nella specie, pienamente il paradigma dell'arricchimento senza corrispettivo, che si rinviene anche nelle liberalità diverse dalla donazione, cioè le liberalità atipiche risultanti da atti diversi dal contratto tipico di donazione, ma in grado di attuare effetti economici equivalenti a quelli prodotti da detto contratto, benché non rivestano la forma dell'atto pubblico (l'art. 809 c.c., infatti, non richiama l'art. 782, che prescrive l'atto pubblico per la donazione). »

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021

« In presenza di un atto di compravendita di un immobile, astrattamente assoggettabile all'imposta di registro in misura proporzionale, qualora la provvista economica sia fornita da un familiare dell'acquirente (in presenza, pertanto, di una liberalità indiretta), non troverà applicazione l'imposta sulle donazioni anche se il contribuente intenda beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 64, comma 6, del d.l. menzionato. Come già affermato anche in giurisprudenza, si ribadisce che, a tal fine, è necessaria la presenza del nesso tra la donazione del denaro e l'acquisto dell'immobile (cfr. sentenza della Corte di Cassazione civ. Sez. V, n. 13133 del 24 giugno 2016). In caso di totale assenza o mancanza di prova di tale nesso, non può dirsi integrata la fattispecie della donazione indiretta. Quest'ultima, pertanto, può essere considerata come collegata a un atto di trasferimento immobiliare solo qualora l'atto di liberalità venga espressamente enunciato nell'atto stesso. »

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 366/2022

« L'istante ritiene che l'esenzione ex articolo 1, comma 4-*bis* del citato d.lgs. n. 346 del 1990 sia applicabile anche alla donazione diretta di denaro effettuata per atto pubblico, antecedente all'atto di trasferimento, alle seguenti condizioni:

- che si dichiari nell'atto di donazione che la somma viene donata esclusivamente allo scopo di consentire al donatario l'acquisto dell'immobile con la conseguenza che nel caso di mancato acquisto, la donazione si considererà risolta "*ipso iure et de facto*" con obbligo di restituzione immediato del denaro;
- che il donatario dichiari espressamente, nel successivo atto di trasferimento dell'immobile, che la somma impiegata per l'acquisto è a lui pervenuta in forza di un atto di donazione senza necessariamente esplicitare il nome della donante. ».

Risposta

« L'esenzione ex comma 4-*bis* citato è riconosciuta nelle ipotesi in cui la donazione o altra liberalità, non formalizzata in atti pubblici, sia collegata ad un trasferimento immobiliare soggetto ad IVA o registro e in esso enunciata.

Nella fattispecie prospettata, la donazione della provvista finalizzata all'acquisto dell'immobile da parte del donatario, viene formalizzata con apposito separato atto pubblico notarile, antecedente alla stipula del contratto di compravendita immobiliare, realizzando una donazione diretta. »

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, e il bonifico bancario di importi di non modico valore eseguiti dal disponente a favore del beneficiario con causale « liberalità » sono ripetibili qualora non siano preceduti o seguiti da un contratto di donazione avente la forma pubblica prescritta dall'articolo 782 c.c.; il contratto di donazione costituisce la giustificazione adeguata dell'attribuzione patrimoniale e legittima il beneficiario a ritenere quanto ricevuto.

Qualora l'esistenza di attribuzioni patrimoniali siffatte emerga da dichiarazioni rese dal beneficiario nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, le stesse saranno tassate alla stregua dell'articolo 56bis TUS con l'aliquota dell'8%, ferme le franchigie previste in relazione al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario.

Qualora le attribuzioni patrimoniali siano funzionali a fornire al beneficiario la provvista per l'acquisto di un bene immobile o di un'azienda, le stesse sono esenti da imposta di donazione a condizione che siano enunciate nell'atto di acquisto del bene immobile o dell'azienda e non siano precedute o seguite da un contratto di donazione avente la forma prescritta dall'articolo 782 c.c.

Trasferimento da genitori a figli di partecipazioni di controllo in società di capitali.

Questioni:

Il controllo

La natura imprenditoriale della società

Le holding

Le società immobiliari

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

« È opportuno peraltro inquadrare sotto il profilo del contesto ordinamentale l'esenzione disposta dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.

3.1.– L'introduzione, negli Stati membri della Comunità europea, di forme di agevolazione sulle imposte di successione e donazione con riguardo al passaggio generazionale delle imprese è stata a suo tempo sollecitata dalla Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea sulla successione nelle piccole e medie imprese, adottata il 7 dicembre 1994 (cui ha fatto seguito la Comunicazione 98/C 93/02 della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, adottata il 27 marzo 1998).

Sul rilievo che il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione dell'anno precedente menzionava «la successione nelle imprese quale settore prioritario cui apportare dei miglioramenti», la Commissione prendeva atto della «inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale», constatando «che ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione; [e] che tali liquidazioni hanno ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese nonché sui loro creditori e lavoratori».

La Raccomandazione evidenziava quindi come «uno dei principali ostacoli al buon esito della successione familiare» fosse costituito dal correlativo onere fiscale, al punto che «il pagamento delle imposte di successione o di donazione rischia di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua sopravvivenza».

Invitava pertanto gli Stati membri ad «adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese [stesse] ed il mantenimento dei posti di lavoro» (art. 1) e, tra queste, segnalava anche l'opportunità di «incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell'ambito della famiglia» (art.1).

Nello specifico, oltre a invitare a ridurre la tassazione delle plusvalenze in caso di vendita o cessione (art. 7), la Raccomandazione sollecitava gli Stati a «ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'esercizio dell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria, in particolare le imposte di successione, di donazione e di registro» (art. 6).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

3.2.– Tali sollecitazioni cadevano in un momento storico in cui il tributo successorio era sensibilmente gravoso non solo negli altri Paesi europei, ma anche in Italia, dove l'imposta si articolava in un prelievo unitario, calcolato sia sul valore delle singole quote ereditarie, sia sul valore globale dell'asse. In particolare, per il coniuge e i discendenti beneficiari del trasferimento, l'onerosità del carico fiscale era solo parzialmente attenuata dall'esenzione prevista per la loro quota ereditaria e dalle franchigie sull'asse globale, tenuto conto che su questo gravavano comunque aliquote progressive per scaglioni che variavano, da ultimo, dal 7 al 27 per cento.

Successivamente, però, con la riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni disposta dall'art. 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), il legislatore, tenendo conto delle indicazioni della predetta Raccomandazione, ha notevolmente ridimensionato il peso fiscale delle successioni.

In via generale, infatti, è stata abrogata l'imposizione progressiva sull'asse ereditario globale netto, prevedendosi una tassazione proporzionale sulla singola quota nella limitata misura, quanto al coniuge e ai parenti in linea retta, del 4 per cento al netto della franchigia.

Inoltre, in particolare per facilitare i trasferimenti mortis causa o per donazione delle aziende, delle azioni e delle quote sociali, è stato eliminato il riferimento al valore dell'avviamento nella determinazione della base imponibile ed è stato esteso alle donazioni (art. 25, comma 4-ter, del d.lgs. n.346 del 1990) il regime agevolato già in precedenza introdotto nell'art. 25, comma 4-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990 dall'art. 3, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), consistente in una riduzione dell'imposta afferente alle aziende ubicate in territori montani. Tale disposizione prevede una riduzione dell'imposta afferente alle aziende, quote di società di persone o beni strumentali ubicati in Comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti (anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni), trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, «a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento».

Regimi tributari agevolativi volti a tutelare specifici assetti imprenditoriali della piccola e media impresa in vista della continuità dell'attività economica erano peraltro già stati previsti – a determinate condizioni – nell'art. 25 del d.lgs. n. 346 del 1990 con riguardo agli immobili adibiti all'esercizio dell'impresa nell'ambito di un'impresa artigiana familiare (comma 4) e ai fondi rustici devoluti a coltivatori diretti in ambito familiare (comma 3), cui si era aggiunta la peculiare disciplina agevolativa finalizzata a «favorire la continuità dell'impresa agricola» nel caso di successione o donazione a beneficio di discendenti entro il terzo grado aventi i requisiti dei cosiddetti giovani agricoltori (art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n.441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura», e successive modificazioni).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

3.3.– A poca distanza dalla legge n. 342 del 2000 è poi intervenuta la legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), che, con l'art. 13, da un lato, ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni e, dall'altro, ha mantenuto un'imposizione solo sulle donazioni tra estranei o affini o parenti in linea collaterale oltre il quarto grado (superata la franchigia di 350 milioni di lire).

3.4.– Tale soppressione, tuttavia, ha costituito una isolata parentesi nell'ambito dello sviluppo dell'ordinamento tributario, perché con l'art. 2, commi da 47 a 54, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), così come sostituito in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il legislatore, per un verso, ha abrogato il suddetto art. 13 e, per l'altro, ha sostanzialmente "reintrodotto" la soppressa imposta sulle successioni e donazioni.

Ciò è avvenuto, da un lato, sostanzialmente riportando in vigore le norme del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001 e, dunque, con le descritte modifiche derivanti dal disposto dell'art. 69 della legge n. 342 del 2000; dall'altro, innalzando sensibilmente la franchigia a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (portata a 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario).

Peraltro, in linea con i sopra ricordati inviti della Commissione, con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia), il legislatore ha anche introdotto, nell'ambito della disciplina sulle successioni del codice civile, l'istituto del patto di famiglia (artt. 768-bis e seguenti cod. civ.), che consente, in un'ottica preordinata ad assicurare la continuità dell'impresa, la programmazione strategica del passaggio generazionale («ad uno o più discendenti», ai sensi dell'art. 768-bis cod. civ.) dell'impresa stessa, anche in deroga al divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod. civ.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

3.5. – In definitiva, nell'ordinamento italiano, al momento dell'introduzione da parte del legislatore, con la legge finanziaria del 2007, della nuova agevolazione tributaria sul passaggio generazionale dell'azienda, dei rami aziendali, delle quote sociali e delle azioni: era stato sensibilmente ridotto in via generale il peso dell'imposta di successione e donazione; erano stati previsti regimi tributari agevolativi al fine di facilitare, in particolari contesti, la successione nell'attività imprenditoriale; erano stati introdotti specifici strumenti contrattuali diretti a permettere una programmazione strategica del passaggio generazionale dell'impresa.

La norma denunciata ha quindi previsto un ulteriore regime fiscale, particolarmente favorevole, che comporta – a determinate condizioni – la totale esenzione in occasione del passaggio generazionale per successione mortis causa o per donazione.

Dalla scelta di collocare questa agevolazione nell'art. 3 del d.lgs. n. 346 del 1990 deriva altresì che, in forza del rinvio ad esso disposto dagli artt.1, comma 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), relativo alle imposte ipotecaria e catastale, l'esenzione da imposta operi, alle stesse condizioni, anche con riferimento a questi tributi (altrimenti dovuti nel caso in cui l'azienda comprenda immobili).

4. – Una volta ricostruito il contesto normativo in cui si inserisce la norma in questione, è necessario, quale ulteriore premessa, chiarire in quale species essa si inquadri nell'ambito dell'ampio genus delle cosiddette agevolazioni fiscali, che non rappresentano un "accidente" dei sistemi tributari, quanto piuttosto il modo di risolvere complessi problemi di ponderazione degli interessi e dei valori in gioco in materia di imposizione.

Si tratta di una ponderazione rimessa in primo luogo alla valutazione discrezionale del legislatore, ma pur sempre sindacabile da questa Corte sotto il profilo della proporzionalità del bilanciamento operato, in particolare quando viene in causa una vera e propria deroga al dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva (artt. 2, 3 e 53 Cost.), con ricaduta sulle connesse finalità redistributive e sulle esigenze di finanziamento dei diritti costituzionali (sentenza n. 288 del 2019).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

4.1 – È peraltro utile anche precisare che soprattutto in questo ambito i sistemi fiscali, condizionati dall'alto tasso di dinamismo delle politiche finanziarie, difficilmente tendono a svilupparsi come costruzioni concettualmente ordinate, dando invece vita a figure spesso caratterizzate da eterogeneità in termini definitivi e da una notevole approssimazione del linguaggio normativo.

Tuttavia, è comunque possibile e opportuno, sul piano della giustificazione costituzionale, operare una distinzione – di massima, poiché le interconnessioni rimangono sempre possibili – tra i diversi istituti agevolativi.

In alcuni casi è, infatti, comunque ravvisabile la prevalenza di un carattere strutturale, dal momento che la sottrazione all'imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dall'applicazione coerente e sistematica del presupposto del tributo (ad esempio per evitare doppie imposizioni) o dalla ricognizione dei soggetti passivi oppure dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto o alla particolare fisionomia del tributo). In siffatte ipotesi, si è in presenza di agevolazioni previste per finalità intrinseche al prelievo.

In altri istituti, invece, la natura di agevolazione è propriamente riscontrabile, perché, a differenza di quelli appena descritti, essi presuppongono l'esistenza di una capacità contributiva coerente con la struttura del tributo, ma, in deroga (già, in tal senso, sentenza n. 159 del 1985) al dictum de omni di cui all'art. 53, primo comma, Cost., prevedono, per motivi extrafiscali, forme di esenzione, di tassazione sostitutiva più favorevole o altre misure comunque dirette a rendere meno gravoso o non incidente il carico tributario in relazione a determinate fattispecie.

All'interno di questa categoria di agevolazioni è poi possibile distinguere tra quelle in cui la finalità extrafiscale perseguita dal legislatore appare riconducibile all'attuazione di altri principi costituzionali (quali, a titolo esemplificativo, la tutela della famiglia, del diritto alla salute o lo sviluppo della previdenza) e quelle per le quali, invece, questa prospettiva teleologica non è individuabile. Al riguardo va precisato che il difetto di tale prospettiva non rende queste ultime agevolazioni di per sé in contrasto con la Costituzione, salvo quando la finalità extrafiscale non sia in alcun modo riconducibile a motivi attinenti al bene comune e assuma piuttosto il tratto di un mero privilegio. Rimane fermo, in ogni caso, che il suddetto difetto, nell'ambito del sindacato sulla violazione del principio di eguaglianza tributaria, implica uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio che ne giustifichi l'estensione in riferimento alle fattispecie ritenute escluse.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

4.2.– Venendo quindi alle censure del rimettente, che si fondano sulla mancata inclusione del coniuge nel novero dei soggetti esenti dal pagamento dell'imposta, con un vulnus agli artt. 3 e 29 Cost., assume rilievo la specifica struttura della norma in questione, che appare riconducibile, innanzitutto, all'ambito delle agevolazioni propriamente tali.

Essa, infatti, dispone un'esenzione a fronte di una riconosciuta capacità contributiva, essendo l'imposizione delle successioni e donazioni «giustificata dall'arricchimento dell'erede o del beneficiario e quindi in ragione della capacità contributiva di questi ultimi, che risulta nuova e autonoma anche rispetto alle imposte a suo tempo versate dal dante causa» (sentenza n. 54 del 2020): non presenta quindi alcun carattere strutturale, come del resto è evidentemente confermato anche dalla sua natura opzionale.

L'esenzione in discorso mira dunque ad agevolare – attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione – la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria.

Tale scopo della norma è innanzitutto evincibile dal suo tenore letterale che, da un lato, riguarda esclusivamente complessi aziendali, partecipazioni sociali e azioni; dall'altro, subordina la fruizione del beneficio alla condizione che i discendenti «proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo» per un periodo di almeno cinque anni.

Ciò trova ulteriore conferma nei lavori preparatori, da cui emerge che il legislatore, in presenza della garanzia di prosecuzione dell'attività dell'azienda da padre a figlio, ha adottato la scelta di escludere l'imposizione, «al fine di facilitare il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare, che costituiscono [...] una delle componenti essenziali della struttura produttiva del Paese» (relazione della VI Commissione permanente presso la Camera dei deputati sul disegno di legge recante la legge finanziaria per il 2007).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

4.3.– La finalità di agevolare la continuità della gestione familiare di un'impresa, per come considerata nella struttura della esenzione in oggetto, appare eccedente rispetto al favor familiae espresso dall'art. 29 Cost.

In ipotesi, solo in particolari casi, come ad esempio quello dell'impresa familiare, dove è prevalente l'aspetto del lavoro del titolare e dei suoi familiari (sovente anche rispetto a quello del capitale), una connessione è semmai ipotizzabile, ma non certo nella generalizzazione disposta dalla norma in oggetto.

L'intervento legislativo in esame, inoltre, si differenzia da altre misure fiscali invece pacificamente riconducibili alla tutela costituzionale della famiglia, come, ad esempio, le deduzioni o le detrazioni per i figli a carico, che rispondono appunto allo scopo di favorire il dovere dei genitori di «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio» (art. 30, primo comma, Cost.), e, al contempo, di considerare la minore capacità contributiva che deriva dall'assolvimento di tale dovere.

Pertanto la norma oggetto dell'odierno scrutinio, che soprattutto prescinde completamente dalla verifica di uno stato di bisogno, risulta eccedente rispetto alla protezione offerta dai «principali precetti costituzionali (artt. da 29 a 31 Cost.) posti a tutela della famiglia e, in particolare, delle situazioni di potenziale fragilità in essa ravvisabili» (sentenza n. 54 del 2020).

4.4.– L'agevolazione disposta dalla norma in esame eccede altresì, per come strutturata, l'ambito di operatività dell'art. 41 Cost., che costituisce l'altro riferimento costituzionale a cui essa potrebbe essere astrattamente riferibile e che quindi, a prescindere dalle censure del remittente, deve comunque essere preso in considerazione da questa Corte per poter debitamente inquadrare la natura della esenzione in oggetto.

Del resto, spesso le agevolazioni fiscali costituiscono un tipico ed efficace strumento di politica economica finalizzato a incentivare, orientare o rilanciare il sistema produttivo: esse, pertanto, ben possono risultare riconducibili, in varie forme e modi, proprio all'ambito dell'art. 41 Cost.

L'agevolazione in esame, tuttavia, non è destinata direttamente all'impresa ma ad agevolarne la continuità a favore dei discendenti nel momento del passaggio generazionale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

Da questo punto di vista va allora considerato che, in via più generale, l'esigenza di garantire la continuità aziendale nella giurisprudenza di questa Corte è stata valorizzata in particolare in quanto preordinata alla garanzia del diritto al lavoro, laddove il legislatore ha «inteso realizzare un intervento diretto a garantirne la continuità ed a permettere la conservazione del rilevante valore dell'azienda (costituita da una pluralità di beni e rapporti, di varia natura), al fine di scongiurare, in tal modo, anche una grave crisi occupazionale» (sentenza n. 270 del 2010); in nome quindi, tra l'altro, dell'«interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e [del] dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso» (sentenza n. 85 del 2013).

In astratto, anche la finalità perseguita dall'agevolazione in oggetto, con riguardo all'aspetto inerente alla continuazione dell'attività produttiva, potrebbe rispondere all'esigenza di evitare che il peso delle imposte nel momento della successione possa generare difficoltà finanziarie tali da mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa, con una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico: del resto anche in altri ordinamenti sono previste forme analoghe di agevolazione, che peraltro raramente dispongono una esenzione totale, le quali si raccordano però a ben più gravosi carichi fiscali sulle successioni.

In concreto, tuttavia, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 viene accordata prescindendo da qualsiasi considerazione delle dimensioni dell'impresa, di particolari congiunture economiche sfavorevoli o di indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l'imposta e si inserisce in un sistema impositivo, come quello attualmente vigente in Italia, caratterizzato (quanto ai discendenti e al coniuge che qui rilevano) da un'aliquota pari al 4 per cento e da franchigie consistenti.

Sebbene si sia in presenza di un'imposizione (in senso lato) di tipo patrimoniale, non risulta immediato ipotizzare che i problemi di liquidità derivanti dagli oneri conseguenti alla vigente imposta di successione possano, nella normalità dei casi, mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

Si tratta, in ogni caso, di un rischio realisticamente più riferibile e ragionevolmente più giustificabile con riguardo alle piccole e medie imprese piuttosto che alle grandi: l'oggetto della citata Raccomandazione della Commissione europea era, non a caso, limitato alle prime.

Pertanto risulta in concreto eccessivo che anche trasferimenti di grandi aziende, di rami di esse o di quote di società, che possono valere centinaia di milioni o addirittura diversi miliardi di euro, vengano interamente esentati dall'imposta, anche quando i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l'onere fiscale.

Ciò rende l'esenzione in discorso, per come strutturata, in parte disallineata rispetto alla finalità, in sé certamente meritevole di tutela, di garantire la sopravvivenza dell'impresa e quindi di evitare la dissipazione dell'universo dei valori sociali ad essa indubbiamente riferibili, che derivano dalla sua capacità, in varie forme e modi, di promuovere l'utilità sociale.

Inoltre, per effetto congiunto del comma 1 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e dell'art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, a differenza di quanto avviene nel caso di vendita dell'azienda, il trasferimento per causa di morte o atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa e il relativo avviamento è escluso dalla determinazione della base imponibile del tributo sulle successioni e donazioni. Pertanto, l'esenzione in oggetto, azzerando completamente il carico fiscale, potrebbe anche costituire un disincentivo alla vendita, favorendo sì, anche da questo punto di vista, la continuità della proprietà dell'impresa, ma all'interno della stessa comunità familiare: ciò, tuttavia, non è detto che assicuri, direttamente o indirettamente, un'idonea qualità manageriale (problema tanto più grave quanto maggiori sono le dimensioni dell'impresa).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

Infine, sempre riguardo alle finalità sociali, va notato che l'agevolazione in oggetto può anche favorire una concentrazione della ricchezza che prescinde da una ragionevole approssimazione al merito e alle capacità individuali, ostacolando così la mobilità socio-economica e l'uguaglianza delle opportunità di partecipazione sociale.

Tali elementi portano quindi a concludere che la norma in parola, data la sua attuale struttura, non solo non coincide con un interesse sempre riconducibile all'art. 41 Cost., ma può condurre, con riguardo all'applicazione alle grandi imprese, anche ad esiti, come detto, eccedenti rispetto allo scopo, dal momento che quanto più ampie sono le esenzioni fiscali, tanto più impegnativi dovrebbero essere i requisiti idonei a giustificarle.

Peraltro, va oltretutto considerato che la suddetta esenzione si applica anche ai trasferimenti, mortis causa o per liberalità, di quote sociali e azioni di società non residenti nel territorio nazionale (anche se sempre limitatamente a quelle partecipazioni che consentano di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1, cod. civ.).

Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020

Tale esenzione, pertanto, difetta strutturalmente della possibilità di trovare un'ipotetica giustificazione quale disincentivo rispetto al fenomeno, altamente pregiudizievole per la Repubblica italiana – data la conseguente, rilevante, perdita di gettito – delle migrazioni, rese convenienti anche a causa della mancanza di un'armonizzazione comunitaria delle imposte dirette, delle sedi legali delle imprese in Paesi che possono sostenere regimi fiscali ben più competitivi di quello nazionale.

È significativo, da ultimo, ricordare che, con sentenza del 17 dicembre 2014, il Tribunale costituzionale tedesco, investito della questione su rinvio della Corte federale delle finanze, ha dichiarato incompatibile con il principio di eguaglianza – assegnando un congruo termine al legislatore per intervenire – l'agevolazione fiscale (analoga a quella oggetto dell'odierno scrutinio, ma meno ampia, più rigorosa con riferimento alla conservazione dei posti di lavoro e soprattutto inserita in un contesto in cui l'imposizione è nettamente più elevata) prevista dalla normativa tedesca in tema di imposte sulle successioni e sulle donazioni in occasione del passaggio del patrimonio aziendale per successione mortis causa, ritenendola sproporzionata nella parte in cui, estendendosi oltre l'ambito delle piccole e medie imprese, prescinde da ogni verifica delle effettive esigenze delle imprese agevolate. ».

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 552/2021

« Ciò che merita rilievo, quindi, è la necessaria ed indispensabile presenza dell'oggetto principale della disposizione agevolativa in esame, vale a dire **la sussistenza di un'azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche nella fase del suo passaggio generazionale, anche per evitare "una conseguente perdita dei posti di lavoro e ulteriori ripercussioni sul tessuto economico"**.

Di contro, ne deriva che in assenza di una "azienda", l'applicazione dell'agevolazione de qua violerebbe la ratio della disposizione medesima.

Per coerenza sistematica con la descritta ratio agevolativa, quindi, anche i trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell'attività d'impresa possono fruire dell'esenzione in parola, poiché consentono al beneficiario della donazione di continuare a detenere, seppur indirettamente, il controllo dell'azienda familiare.

Tali considerazioni assumono rilievo anche nella fattispecie in esame, in cui, al momento della stipula del patto di famiglia (che dovrebbe avvenire entro la fine del 2022), la società unipersonale PF Holding avrà un unico asset rappresentato dalla partecipazione del 20,52% in ACD Holding, che a sua volta deterrà, quale unico asset, l'intero capitale sociale dell'azienda di famiglia ALFA S.p.A. La ALFA S.p.A., quindi, non sarà controllata dalla PF Holding ma piuttosto sarà controllata, seppur indirettamente, dalla MF Holding, titolare della partecipazione di controllo del 79,48%.

In altri termini, l'Istante, anche a seguito delle operazioni straordinarie che caratterizzano la descritta riorganizzazione del gruppo, continua a ricoprire, seppur indirettamente (attraverso la PF Holding unipersonale), il ruolo di socio di minoranza rispetto alla società operativa di famiglia ALFA S.p.A. Pertanto, anche i figli aventi causa dell'atto di donazione delle quote della PF Holding non potranno soddisfare il requisito del controllo (seppur indiretto) della ALFA S.p.A.

Per le suesposte considerazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'Istante, si è del parere che non sussistono le condizioni di legge per beneficiare della citata disposizione agevolativa di cui all'articolo 3, comma 4-ter del TUS. »

Cassazione civile, sez. trib., Ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6082

« 2.10. è, pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale in capo al soggetto assegnatario permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, in quanto, come sopra osservato, la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 4 ter, d.lg. cit. vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto;

2.11. l'esegesi della norma, tuttavia, con riguardo al trasferimento di partecipazioni in società di capitali (come nel caso in esame), induce ad escludere che il beneficio competa per tutte le partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di diritto della partecipata;

2.12. la norma di esenzione citata si ispira all'esigenza di agevolare il passaggio generazionale d'impresa, secondo una linea di tendenza dei sistemi tributari Europei (si veda anche, sul punto, le raccomandazioni della Commissione UE n. 94/1069/CE del 1994, e n. 98/C 93/02 del 1998), allo scopo di non pregiudicare la continuità (going concern) di aziende che, donate o cadute in successione, potrebbero dover essere cedute, in tutto o in parte, per consentire agli eredi o donatari di procurarsi la provvista con cui assolvere gli obblighi tributari.

2.13. l'agevolazione riveste infatti carattere oggettivo, in quanto è finalizzata a conservare l'integrità dell'impresa al momento del "passaggio generazionale", ed anche nella raccomandazione della Commissione UE del 7 dicembre 1994, è stata posta in rilievo la necessità del mantenimento dell'integrità dell'impresa, senza alcun riferimento ad una misura agevolativa a favore dei familiari, come si desume ad esempio dagli "obiettivi" - art. 1 della raccomandazione -, secondo cui "gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro"; »

Cassazione civile, sez. trib., Ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6082

«2.14. anche nelle indicazioni circa il "regime fiscale della successione ereditaria e della donazione" (art. 6 della raccomandazione) si riporta che "è opportuno assicurare la sopravvivenza dell'impresa con una adeguata disciplina fiscale della successione ereditaria e della donazione. A tal fine, gli Stati membri sono invitati ad adottare una o più delle seguenti misure: a) ridurre, purchè l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'esercizio dell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria...";

2.15. l'agevolazione, riconosciuta dalla norma in esame, che raccoglie le raccomandazioni della Commissione UE, intende dunque garantire la continuità dell'iniziativa imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, ovvero la sopravvivenza di una "istituzione" in grado di produrre ricchezza, favorendo, di conseguenza, la continuità di un'iniziativa imprenditoriale per le sue ricadute economico-sociali (in specie sui dipendenti);

2.16. ciò posto, dal punto di vista testuale, come dianzi illustrato, il legislatore ha agevolato due diverse fattispecie, ovvero (i) il trasferimento di aziende o rami di esse, e (ii) il trasferimento di quote sociali o di azioni, con la precisazione che, se si tratta di società di capitali, dovrà trattarsi di un trasferimento che consenta l'acquisizione o l'integrazione del controllo;

2.17. nella seconda ipotesi, l'esenzione, secondo la tesi delle ricorrenti, dovrebbe trovare applicazione indipendentemente dall'esercizio d'impresa da parte della società le cui partecipazioni vengono trasferite. »

Cassazione civile, sez. trib., Ordinanza 28 febbraio 2023, n. 6082

« 2.18. ricostruendo, tuttavia, la ratio legis, nei termini di cui si è detto, nonostante l'improprietà lessicale nella stesura della disposizione normativa, si perviene alla conclusione che, ai fini dell'esenzione di imposta nel caso di trasmissione di quote di società di capitali, siano necessari non solo l'acquisizione del controllo e la sua detenzione per almeno un quinquennio, ma anche l'ulteriore requisito dell'"esercizio dell'impresa" da parte della società trasferita;

2.19. l'agevolazione va di conseguenza applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali che consentono all'avente causa di acquisire o integrare il controllo di una società che svolge effettivamente un'attività d'impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un'azienda, e l'agevolazione apprezzabile in una prospettiva di salvaguardia dei livelli occupazionali;

2.20. adottando la soluzione contraria, come posto in rilievo da autorevole dottrina, verrebbero agevolate le partecipazioni in "società senza impresa", ovvero dove siano state veicolati beni non costituenti azienda (denaro, fabbricati, terreni, valori mobiliari) con il rischio di uno svuotamento del tributo successorio, rivolto a far sopravvivere l'impresa, esercitata anche tramite una società di cui si detenga il controllo;

2.21. non sono, quindi, agevolabili le partecipazioni in società immobiliari, che non svolgono attività d'impresa (tra le quali l'Agenzia delle entrate individua la società oggetto di trasferimento delle quote in favore delle ricorrenti), sulla base del presupposto che non lo sono i passaggi di beni immobili in quanto, come parimenti evidenziato da autorevole dottrina, se l'agevolazione non si applica al trasferimento di un patrimonio immobiliare, parimenti deve essere escluso il trasferimento di una quota di controllo di una società immobiliare, pena un'irragionevole disparità di trattamento;

2.22. ne consegue che risulta esente da censure, in diritto, la sentenza impugnata laddove è stata confermata la legittimità dell'applicazione dell'imposta di registro sul presupposto della mancata prova di un'attività economica della società oggetto del trasferimento di quote in favore delle ricorrenti, non ricorrendo dunque il presupposto dell'attività d'impresa per l'applicazione dell'agevolazione di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter; »